

R.G.P.U. n. 200-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

composto dai Signori magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 15 luglio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da **Cina Mercato s.r.l.** c.f. 03789990169 (*breviter Cina Mercato*) in persona dell'amministratore unico dr. Valerio Galeri, con sede a Brescia (BS) in via Lunga n. 16/C, rappresentata, assistita e difesa dall'avvocato Marzio Remus presso lo studio del quale a Brescia (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 31, ha pure eletto domicilio in forza di procura in atti, dovendo tutte le comunicazioni e notificazioni essere inviate al sotto-notato indirizzo pec

- RICORRENTE -

contro

Jiashu Luo (c.f. LUOJSH73D01Z210S), residente a Milano (MI) in viale Edoardo Jenner n. 72, titolare dell'impresa individuale **Super Star di Luo Jiashu**, e con sede ad Agrate Brianza (MB), via delle Industrie n. 86

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

PER PARTE RICORRENTE:

"nel merito, in via preliminare, e cautelare diminuire e in ogni caso come minimo dimezzare i termini a comparire per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresentata ut supra e



nominare e/o confermare la curatrice dott.ssa Francesca Borzomi quale custode delle merci e delle rimanenze di magazzino e di ogni altro bene mobile inventariato dalla curatela, sino alla decisione della presente vicenda (v doc. 21).

- nel merito, in principalit , in forza di quanto anziesposto, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresenta ut supra”

PER PARTE RESISTENTE:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cos  decidere:

NEL MERITO:

In via principale:

Rigettare la domanda di liquidazione controllata proposta da Cina Mercato S.r.l. in quanto manifestatamente infondata in fatto e diritto per tutti i motivi come dedotti in narrativa

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti e onorari.”

**CONSICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 6.11.2024 Cina Mercato s.r.l. ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di Jiashu Luo, in qualit  di titolare dell'impresa individuale “*Super Star di Luo Jiashu*” o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata”.

Con sentenza n. 238/2024 del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **JIASHU LUO (C.F.: LUOJSH73D01Z210S) in qualit  di titolare dell'impresa individuale “Super Star Di Luo Jiashu”**, con sede in Agrate Brianza, viale delle Industrie n. 86, nominando la dott.ssa Francesca Borzomi (C.F.: BRZFN79M67F704J) con studio in Brugherio, via Talamoni n.1, Curatore.

Avverso tale decisione, in data 20 gennaio 2025, il debitore Jiashu Luo ha proposto reclamo alla Corte di appello di Milano chiedendo la revoca della sentenza n. 238/2024 dichiarativa di apertura della Liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti dimensionali.

Con sentenza n. 1437/2025 del 26 maggio 2025 la Corte di Appello, sentito il curatore della liquidazione, ha accolto il reclamo proposto, relativo solo alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, dichiarandosi non competente sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata).

Indi con ricorso, depositato in data 23 giugno 2025 la ricorrente Cina Mercato srl, vantando nei confronti della convenuta un credito per canoni di locazione rimasti impagati dal 2021 all'agosto 2024 pari ad € 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi e canoni successivi, ha proposto istanza per riassunzione da valere anche come proposizione di nuova domanda per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale **Super Star di Luo Jiashu** atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha



consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Con decreto in data 23 giugno 2025 il Tribunale di Monza ha fissata per l'istruttoria pre-liquidazione controllata l'udienza del 3 luglio 2025 e disposto le comunicazioni di rito.

Con memoria depositata il 30 giugno 2025 si è costituito il convenuto Luo Jiashu, titolare della ditta Super Star di Luo Jiashu, contestando ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 268, comma 2, il credito della ricorrente, nonché nel merito l'asserito stato di insolvenza.

In particolare, quanto al primo profilo la difesa del convenuto, ha eccepito in compensazione, stante la correlazione funzionale asseritamente provata dall'accordo di compensazione datato 9 luglio 2020 (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta) intercorrente tra Cina Mercato s.r.l. e Aumai¹, un controcredito per fornitura di merce pari ad € 109.832,76 vantato nei confronti di Aumai Shopping s.r.l., compensazione per effetto della quale il credito di Cina Mercato s.r.l. risulterebbe inferiore ad € 50.000,00.

La difesa del convenuto in ordine alla contestata sussistenza dello stato di insolvenza ha rilevato l'assenza di procedure esecutive a carico del proprio assistito, l'insussistenza di altre posizioni debitorie, l'avvenuta rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario, nonché la sussistenza di un patrimonio personale del socio capiente rispetto al credito vantato.

All'udienza del 3 luglio 2025 all'esito della discussione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, chiedendo il rigetto di quelle avversarie ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

Tanto premesso in fatto il Tribunale in diritto rileva che:

- indipendentemente dalla qualificazione della domanda operata dalla ricorrente, sia come mera riassunzione sia come proposizione di nuova domanda, il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata è ammissibile e deve essere vagliato dal Tribunale adito;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l'istanza di apertura di liquidazione giudiziale proposta in via principale avverso la resistente dal ricorrente è stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano per l'insussistenza dei requisiti dimensionali;
- sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo in cui si trova la sede principale di attività per le persone fisiche che esercitano attività di

¹ Precisamente: Cina Mercato s.r.l., proprietaria degli immobili locati, aveva concesso in locazione parti di essi a Aumai s.p.a., la quale li aveva sub-locati al convenuto Super Star di Luo Jiashu per poi cedere, con atto registrato, dell'ottobre 2018 il contratto di sub-locazione a Cina Mercato s.r.l. Con atto del luglio 2020 i canoni di locazione dovuti da Super Star a Aumai venivano compensati con i crediti vantati da Super Star per fornitura di merci nei confronti di Aumai Shopping s.r.l. Tale atto costituiva la prova della sussistenza di un collegamento funzionale tra le tre società.



impresa o professionale è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 c. 1 paragrafo 4;

- sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la sede dell'impresa debitrice è sita in Agrate Brianza (MB), in via delle Industrie n. 86, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- non è necessaria, trattandosi di istanza presentata dal creditore, l'attività riservata dalla legge all'OCC, attività che deve intendersi richiesta nell'ipotesi di istanza presentata dal debitore;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che vanta un credito nei confronti del convenuto per canoni di locazione rimasti impagati dal gennaio 2021 al settembre 2024 per € 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi;
- l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta non è idonea, infatti, a ridurre l'entità del credito vantato dalla ricorrente;
- ai sensi dell'art. 1241 c.c. l'estinzione per compensazione propria, opera soltanto nell'ipotesi di identità dei soggetti titolari delle reciproche poste di debito e credito (cfr. da ultimo Tribunale Firenze 2 aprile 2024 n. 1072: *“La compensazione, quale modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa all'adempimento, opera solo se il rapporto di debito/credito faccia capo alle medesime parti e non anche quando una parte dispone di un diritto di credito altrui.”*);
- nel caso di specie Super Star di Luo Jiashu ha opposto in compensazione un credito dallo stesso vantato nei confronti, non della ricorrente di Cina Mercato s.p.a., bensì di altro e diverso soggetto Aumai Shopping s.r.l.;
- la condizione di identità soggettiva delle parti non può ritenersi soddisfatta dalla sussistenza di eventuali collegamenti tra le diverse società, che rimangono soggetti autonomi e distinti, collegamento, peraltro, rimasto a mera allegazione di parte e smentito dalla relazione depositata nel giudizio di reclamo dal curatore della liquidazione giudiziale aperta e poi revocata di Super Star di Luo Jiashu;
- si legge, infatti, in chiusura del resoconto della curatela datato 9 maggio 2025: *“La curatela, al fine di identificare i soggetti realmente coinvolti, ha estrapolato le visure camerali storiche sia di CM Shop S.r.l., allegato sub n. 12, sia di AUMAI Shopping S.r.l., allegato sub n. 13. Dalla documentazione acquisita è emerso che CM Shop S.r.l. (C.F./P.IVA: 02694710985) ha modificato negli anni la propria denominazione: da AUMAI s.r.l. a AUMAI S.p.A. e da ultimo in CM SHOP S.r.l., mentre AUMAI Shopping S.r.l. (P.IVA/ C.F.: 03983840988) non ha mai modificato la propria denominazione. Verosimilmente le due società costituiscono soggetti giuridici autonomi”* (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta);
- sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII;



- il debitore convenuto risulta soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1, 2 e 268 CCII, svolgendo attività d'impresa e potendosi qualificare, anche all'esito del reclamo, impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. D) CCII;
- la debitrice versa, altresì, in stato di sovraindebitamento definito dall'art. 2, comma 1 lett. C) CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore...”* e specificamente in stato di insolvenza, la cui definizione ex art. 2, comma 1 lett. B) CCII non si discosta da quella contenuta all'art. 5, comma 2, L.F.;
- può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: *“l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio* (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). *L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato* (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
- in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo; inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
- nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa del convenuto desumibile: dall'incapacità di far fronte all'ingente debito nei confronti della ricorrente, debito che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto si affianca ad ulteriori debiti, accertati dal curatore, in complessivi € 331.646,78 (di cui € 94.703,78 di natura ipotecaria, € 136.635,70 di natura privilegiata ed € 100.307,30 di natura chirografaria), dall'incapienza del patrimonio del debitore, già apprezzata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, né vi è prova che gli asseriti flussi in entrata siano sufficienti a far fronte ai debiti pregressi e correnti.

Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, precisando che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso dei creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto gli artt. 268 ess CCII,

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata dell'impresa individuale **Super Star di Luo Jiashu**, in persona del titolare *pro tempore* sig. Jiashu Luo c.f. LUOJSH73D01Z210S, residente a Milano (MI) in viale Edoardo Jenner n. 72 e con sede ad Agrate Brianza (MB), in via delle Industrie n. 8;

NOMINA

Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;
liquidatore la dott. Francesca Borzomì (c.f. BRZFNC79M67F704J), con studio in Brugherio via Talamoni n 1. indirizzo pec francesca.borzomi@legalmail.it;

ORDINA

Alla debitrice di depositare entro 7 giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo tribunale;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA

al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al datore di lavoro della debitrice sig.ra Costa Angela di corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, oltre le somme percepite a titolo di tredicesima per intero;

AVVERTE

Che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt 2749, 2788 e 2855 c;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4 bis, D. LGS 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII



- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni della sig.ra Costa Angela alla quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione;

ORDINA

Che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà della debitrice nonché sui beni mobili registrati

DISPONE

Che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale di Monza

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 15 luglio 2025.

Il Presidente estensore
dott.ssa Caterina Giovanetti

